

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

CAPITOLATO SPECIALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI KIT MEDICAZIONE ATTACCO E STACCO CATETERE VENOSO CENTRALE, OCCORRENTI ALL'ASST MELEGNANO-MARTESANA IN QUALITA' DI CAPOFILA ED ASST VARIE, PER UN PERIODO DI VIGENZA DEL CONTRATTO DI 36 MESI, AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 71 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36.

CIG PADRE: A016A0F88C

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

PARTE PRIMA – CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO	4
1. OGGETTO DEL CONTRATTO	4
1.1 Scopo del contratto.....	4
2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	4
2.1 Requisiti tecnici	4
2.2 Tipologia e Fabbisogno presunto.....	6
2.3 Confezionamento, imballaggio, etichettatura e certificazioni	7
2.4 Consegne.....	9
2.5 Addestramento del personale	10
2.6 Aggiornamento tecnologico e affiancamento di prodotto.....	10
2.7 Tracciabilità del dispositivo.....	11
2.8 Vigilanza sugli incidenti e avvisi di sicurezza.....	12
3. DURATA E DECORRENZA DEI CONTRATTI	12
4. CORRISPETTIVI	12
5. REVISIONE PREZZI	13
6. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	14
7. CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER SCADENZA NATURALE DEL PERIODO DI VIGENZA	15
8. RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)	15
9. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	15
10. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	16
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	18
11. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	18
12. RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI	18
13. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO	19
14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	20
15. PENALITÀ	24
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	25
16.1. Clausola risolutiva espressa	25
16.2. Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto	26

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

17.	RECESSO UNILATERALE.....	27
17.1.	Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante	27
17.2.	Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente	27
17.3.	Convenzioni centralizzate	27
18.	CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ.....	28
19.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE.....	29
20.	CLAUSOLA DI ADESIONE SUCCESSIVA	30
21.	SPESE CONTRATTUALI	31
22.	CONTROVERSIE	32
23.	RINVIO AD ALTRE NORME	32
24.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/67932	

Allegato 1: “Norma di contratto T&T”

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

PARTE PRIMA – CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e Martesana intende esperire una procedura aperta, ai sensi degli artt. 14 e 71 del d. lgs 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto la fornitura di kit medicazione attacco e stacco catetere venoso centrale, occorrenti alla ASST Melegnano e Martesana in qualità di capofila e alle ASST Santi Paolo e Carlo, ASST della Brianza, ASST Nord Milano, Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e l'ASST Lodi (mandanti) per un periodo di vigenza del contratto di 36 mesi.

1.1 Scopo del contratto

Le ASST si pongono l'obiettivo di utilizzare dispositivi di qualità elevata in grado di confermare o migliorare l'attuale standard qualitativo delle prestazioni sanitarie.

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Il contratto dovrà ricomprendere:

- la disponibilità ottimale e il regolare rifornimento dei kit richiesti;
- la fornitura di prodotti conformi alla normativa vigente per tutta la durata del contratto;
- l'informazione sul corretto ed economico uso del materiale da parte degli utilizzatori;
- un adeguato servizio di gestione, di assistenza post-vendita, di supporto per la consultazione dei cataloghi;
- l'ascolto e la raccolta di suggerimenti e reclami per la soluzione dei problemi di volta in volta riscontrati;
- tutto quanto occorrente per un'esecuzione della prestazione di qualità

2.1 Requisiti tecnici

I kit offerti e forniti dovranno possedere i requisiti riportati nel prospetto sotto indicato, nonché quelli di seguito elencati.

In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per il prodotto oggetto del presente Capitolato, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall'art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, lo stesso dovrà allegare all'offerta tecnica apposita dichiarazione, nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all'art.86 del D.Lgs. n. 50/2016), idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

SPECIFICHE TECNICHE E DESCRIZIONE

KIT MEDICAZIONE ATTACCO E STACCO CATETERE VENOSO CENTRALE

kit di medicazione per pazienti ospedalieri in dialisi, sterile, privo di lattice; il kit di attacco deve essere imbustato separatamente da quello di stacco; il kit, anche nel caso di assemblato, deve presentare una unica data di scadenza.

DESCRIZIONE KIT ATTACCO CATETERE VENOSO CENTRALE:

- telo TNT+PE cm 60 x 50 con taglio foro adesivo sterile
- salvietta clorexidina 2%
- garza in cotone cm 18 x 40 sterile imbustata singolarmente
- siringhe LL ml 5
- siringhe LL ml 10
- nastro chirurgico adesivo cm 2 x 90 sterile

DESCRIZIONE KIT STACCO CATETERE VENOSO CENTRALE:

- tampone in cotone cm 5
- garza in cotone cm 5 x 5, 8 strati sterile imbustata singolarmente
- cerotto trasparente idroreattivo per chiusura emergenza CVC cm 9 x 12
- siringhe LL ml 10
- siringhe LL ml 2,5
- tappino LL non perforabile sterile
- tasca di protezione parti terminali del catetere, in TNT cm 18 x 8
- cerotto di chiusura cm 15 x 4

Inoltre, si precisa che:

- i prodotti offerti e forniti dovranno corrispondere, in tutti i loro requisiti tecnici e merceologici, alla vigente ed/o emananda normativa in materia;
- i prodotti offerti dovranno essere garantiti per tutta la durata contrattuale;
- dovranno essere conformi al Regolamento UE 2017/745 o alla Direttiva 93/42/CEE, relativi ai dispositivi medici e norme successive attinenti;
- le confezioni singole devono essere contenute in imballi multipli di trasporto in cartone resistente, che ne garantiscono la buona conservazione ed il facile magazzinaggio per sovrapposizione. Tali imballi dovranno riportare le indicazioni per l'identificazione quali/quantitativa e la corretta conservazione del contenuto; dovranno, inoltre, essere maneggevoli, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, in tema di movimentazione dei carichi;

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

- il numero di pezzi contenuto nella confezione di vendita deve restare costante nel corso della fornitura e deve essere dichiarato nella documentazione richiesta;
- l'etichettatura deve essere conforme alle specifiche normative di riferimento, nella loro accezione più estensiva;
- l'Azienda si riserva la facoltà di verificare, a mezzo di propri funzionari o di esperti del ramo, i prodotti oggetto della fornitura, al fine di constatarne la corrispondenza ai requisiti prescritti dal presente capitolato e suoi allegati, o alle disposizioni di legge.

2.2 Tipologia e Fabbisogno presunto

I fabbisogni della ASST sono così determinati:

DESCRIZIONE	FABBISOGNO TRIENNALE ASST MELEGNANO E MARTESANA	FABBISOGNO TRIENNALE ASST SANTI PAOLO E CARLO	FABBISOGNO TRIENNALE ASST BRIANZA	FABBISOGNO TRIENNALE ASST NORD MILANO	FABBISOGNO TRIENNALE IRCCS SAN GERARDO	FABBISOGNO TRIENNALE ASST LODI
KIT MEDICAZIONE ATTACCO E STACCO CATETERE VENOSO CENTRALE	60.000	114.000	70.000	41.000	48.000	51.000

Tutti i kit oggetto della fornitura dovranno essere conformi alla normativa vigente in ambito nazionale e comunitario, per tutto il periodo contrattuale, per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio per la rispettiva classe di appartenenza, in funzione della destinazione d'uso.

I fabbisogni sono indicativi dell'attuale trend dei consumi; l'Impresa dovrà consegnare le quantità e le tipologie effettivamente necessarie e richieste dall'Azienda senza muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura. Nel caso in cui, nel corso del contratto, il fabbisogno occorrente dovesse essere superiore a quello indicato nel capitolato speciale, sarà facoltà dell'Azienda in funzione dell'entità dell'incremento dei consumi, procedere, previo accordo con l'Impresa, a una revisione dei prezzi in riduzione.

L'Azienda potrà provvedere ad acquisti liberi sul mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni di ogni singolo contratto, in proporzione non superiore al 20% del valore totale della fornitura aggiudicata, senza che da parte dell'Impresa possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

2.3 Confezionamento, imballaggio, etichettatura e certificazioni

Sulla confezione primaria devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire un utilizzo sicuro e corretto dei dispositivi.

Nella confezione, dove previsto, dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l'uso in lingua italiana.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità e il grado di pulizia fino al momento dell'uso.

La modifica del codice e/o confezionamento del dispositivo aggiudicato dovrà essere sempre comunicata dall'Impresa con un preavviso di 30 giorni (ove possibile), con conseguente dettaglio dei motivi riguardanti il cambiamento, che potrà avvenire solo previa accettazione da parte dell'Azienda.

Naturalmente l'Impresa dovrà produrre le certificazioni riferite al nuovo articolo (schede tecniche, codici, CND e Repertori). In ogni caso l'Impresa dovrà garantire per tutta la durata del contratto il prodotto e il confezionamento offerti in gara, salvo oggettiva impossibilità sopravvenuta.

L'Operatore Economico dovrà allegare all'offerta tecnica la documentazione relativa alla qualità dei prodotti forniti ed in particolare la Certificazione/dichiarazione di conformità che attesti la presenza della marcatura CE per i dispositivi in oggetto.

Nel caso in cui, durante la validità del contratto, siano emanate direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, o sia applicabile il Regolamento UE 2017/745, il Fornitore sarà tenuto a conformarsi alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo.

La documentazione avente carattere internazionale, ad esempio dichiarazioni di conformità, certificazioni, letteratura scientifica, bibliografia, può essere fornita in lingua inglese, così come gli esiti dei test di laboratorio.

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana o inglese, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.

Per tutto ciò che concerne il confezionamento secondario o terziario (inteso quale confezionamento di più prodotti della medesima tipologia in una scatola o un contenitore idoneo per il trasporto) per ogni tipologia di prodotto offerto, il Fornitore dovrà garantire:

- a) la corretta conservazione dei Prodotti in esso contenuti, anche durante le fasi di trasporto;
- b) la conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di etichettatura.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni avente involucro esterno che ne garantiscano la buona conservazione durante il trasporto, l'immagazzinamento per sovrapposizione e riportare a caratteri ben leggibili la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore e ogni altra informazione utile al loro riconoscimento. Gli eventuali confezionamenti ed imballaggi usati per la spedizione dovranno essere a norma di legge, saranno a carico del Fornitore e oggetto della fornitura (imballi e confezioni "a perdere").

Alla fine di favorire un mercato di servizi a ridotto impatto ambientale e contribuire al raggiungimento degli obiettivi delle principali strategie in tema di Green Public Procurement, gli imballi dovranno essere in mono materiale, riciclabili e/o riciclati.

Sul confezionamento primario o secondario di ciascun Prodotto, dovrà essere presente il nome commerciale del prodotto, il fornitore, la marcatura CE e le informazioni necessarie all'identificazione del prodotto, necessarie anche al fine di assicurare la rintracciabilità e il ritiro del prodotto stesso dal mercato in caso di accertati difetti di produzione, le istruzioni per l'uso, le eventuali avvertenze circa la modalità di conservazione dei prodotti nonché, ove necessario, la data di scadenza.

Tutti i confezionamenti dei Prodotti da consegnare dovranno essere integri, non danneggiati e chiusi.

Le istruzioni per l'uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d'uso prevista per ciascun Prodotto. Le istruzioni possono contenere anche eventuali informazioni necessarie all'utilizzatore, le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.

L'etichettatura deve contenere, così come previsto al punto 13.3 dell'Allegato I del D. Lgs. n. 46/1997, le seguenti informazioni:

- a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella Comunità al fine di esservi distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio esterno o le istruzioni per l'uso contengono, inoltre, il nome e l'indirizzo del mandatario qualora il fabbricante non abbia sede nella Comunità;
- b) se del caso, la parola «STERILE» e il relativo metodo di sterilizzazione;
- c) se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla parola «LOTTO» o il numero di serie;
- d) se del caso, l'indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe esser utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese;
- e) se del caso, l'indicazione che il dispositivo è monouso;
- f) le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione;
- g) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione;

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

h) avvertenze e/o precauzioni da prendere.

Si precisa che, tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni, così come previsto all'art. 5 comma 4 del D.Lgs. n. 46/1997, devono essere in lingua italiana.

2.4 Consegne

Le consegne dovranno essere effettuate, tassativamente, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento degli ordinativi.

L'operatore economico aggiudicatario deve effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio, ecc.) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso dell'ASST dovendosi tali spese intenderle tutte comprese nel prezzo offerto.

In casi di urgenza, la consegna del materiale richiesta dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell'ordinativo.

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna, l'Ente Contraente, provvederà ad inviare la contestazione dell'inadempimento al Fornitore ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art. 15 del presente Capitolato speciale.

Al quinto giorno lavorativo di ritardo, l'Ente potrà procedere, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, all'esecuzione in danno, con l'acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando al Fornitore l'eventuale differenza di prezzo tra il valore di aggiudicazione del Prodotto ed il costo sostenuto sul libero mercato per l'acquisto di un prodotto equivalente. In tal caso il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare la merce richiesta.

Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire detti prodotti entro 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di emissione dell'ordine di fornitura. In caso di ritardo nella sostituzione, ferma la comunicazione di contestazione dell'inadempimento inviata al Fornitore ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, l'Ente previa comunicazione per iscritto al Fornitore, procederà all'esecuzione in danno, con l'acquisto del prodotto sul libero mercato, per pari quantità della merce non conforme, addebitando al Fornitore l'eventuale differenza di prezzo tra il valore del prodotto consegnato non conforme ed il costo sostenuto sul libero mercato per l'acquisto di un prodotto equivalente.

Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto agli Enti, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 15 del presente Capitolato.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

In tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna ed evidenziare la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto riportando le tempistiche di risoluzione della rottura di stock. L'Ente, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, potrà, altresì, procedere all'esecuzione in danno del Fornitore effettuando l'acquisto direttamente sul libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al medesimo Fornitore.

Qualora la criticità di indisponibilità dovesse riscontrarsi solo in occasione della mancata consegna del prodotto, gli Enti saranno autorizzati a procedere, senza indugio, all'acquisto in danno sul Fornitore inadempiente.

2.5 Addestramento del personale

L'Impresa dovrà assicurare, se necessario, adeguati corsi di istruzione per il personale utilizzatore fornendo il relativo programma (argomenti, insegnanti...). I corsi di formazione dovranno prevedere, oltre all'addestramento all'uso corretto dei dispositivi, aspetti relativi ai rischi all'utilizzo per il paziente, per l'operatore e relative procedure di comportamento, rischi di interferenza per l'impiego con altri dispositivi, utilizzo di dispositivi di protezione per il paziente e/o gli operatori.

2.6 Aggiornamento tecnologico e affiancamento di prodotto

Il Fornitore nel caso di variazioni della produzione di quanto aggiudicato o nel caso in cui vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi più innovativi, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

Nel caso in cui vi fosse un'estensione di gamma di quanto aggiudicato il Fornitore si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

È permesso altresì proporre l'affiancamento di prodotti equivalenti o migliorativi rispetto a quello aggiudicato.

L'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo in sostituzione o in affiancamento del prodotto oggetto del contratto è configurabile da parte del fornitore purché rispettoso delle seguenti condizioni:

1. si proponga la sostituzione/affiancamento del dispositivo aggiudicato, specificandone i motivi e si fornisca la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le funzioni e i requisiti (nessuno escluso) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori. Il dispositivo offerto in sostituzione/affiancamento deve essere prodotto dallo stesso fabbricante;
2. il Fornitore presenti per il nuovo dispositivo medico, tutta la documentazione prevista dal Disciplinare di gara per la valutazione dei prodotti offerti;

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

3. il prodotto offerto in sostituzione/affiancamento rispetti i requisiti tecnici e le indicazioni d'uso descritti nel lotto di gara e caratteristiche migliorative rispetto a quelli aggiudicati in precedenza;
4. non intacchi profili di concorrenza nello specifico lotto o tra lotti della medesima procedura di gara;
5. i dispositivi offerti in sostituzione/affiancamento non si sovrappongano ad altre tipologie di dispositivi presenti in gara;
6. i dispositivi offerti in sostituzione/affiancamento siano offerti a condizioni economiche non superiori a quelle del dispositivo precedentemente aggiudicato;
7. il Fornitore sia disponibile ad inviare campionatura, qualora fosse ritenuto necessario dalla Commissione, secondo le stesse modalità specificate nel capitolato di gara.

Resta inteso che ASST ha facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in sostituzione, previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta di sostituzione e della congruità della documentazione presentata, di verificare che tutti i requisiti (nessuno escluso) siano uguali o superiori rispetto a quelli del dispositivo offerto in gara e che il nuovo dispositivo medico sia ritenuto adeguato alle esigenze degli utilizzatori.

2.7 Tracciabilità del dispositivo

Con tracciabilità si intende la costante possibilità per il fabbricante di rintracciare, per qualsiasi evenienza, i dispositivi che necessitano di un richiamo di sicurezza.

Considerato l'obbligo normativo in carico al fabbricante per la creazione e il mantenimento di procedure sistematiche idonee a consentire l'applicazione delle misure correttive necessarie in caso di problemi di sicurezza nell'utilizzo dei dispositivi, il fornitore deve garantire tutte le informazioni che permettano agli Enti di destinazione di poter facilmente individuare, con certezza, ogni dispositivo impiegato.

Tra gli oneri a carico del Fornitore ricorre altresì l'obbligo di comunicazione all'Ente dei dati necessari all'individuazione univoca dei dispositivi, così che l'ASST possa inserire nel proprio gestionale le informazioni che correlano lo specifico servizio/prestazione ai dispositivi impiegati.

A tal fine, se disponibile, l'aggiudicatario deve fornire l'identificativo univoco del singolo oggetto.

In alternativa, occorre fornire il codice prodotto del fabbricante e qualsiasi altro dato utile all'identificazione univoca dell'oggetto (es. numero di lotto).

Nel caso di fornitori NON fabbricanti, il Fornitore deve dare evidenza di un eventuale accordo specifico relativo all'assunzione di responsabilità in luogo del fabbricante riguardo alle problematiche e oneri derivanti dalla normativa vigente sulla vigilanza.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

È in capo al Fornitore anche la responsabilità dell'aggiornamento di tutte le informazioni fornite per l'intero periodo di validità del contratto, come ad esempio in caso di sostituzione del prodotto presentato in gara per un aggiornamento tecnologico.

2.8 Vigilanza sugli incidenti e avvisi di sicurezza

È obbligo per il Fornitore comunicare all'ASST ogni nuova informazione inerente alla sicurezza dei dispositivi oggetto di fornitura. Il Fornitore è tenuto a fornire tempestivamente qualsiasi informazione necessaria a garantire la sicurezza nell'uso dei dispositivi.

In particolare, è obbligo del Fornitore:

- assicurare la tracciabilità dei dispositivi in caso di recall;
- comunicare tutte le informazioni e le azioni inerenti alla sicurezza;
- fornire al personale sanitario la formazione e l'assistenza necessaria a garantire un uso corretto dei dispositivi in riferimento a criteri di efficacia e di appropriatezza, in particolar modo per i dispositivi ad elevata complessità;
- garantire la sostituzione dei prodotti aggiudicati in caso di criticità legate alla sicurezza;
- intraprendere azioni di recupero dei costi sostenuti dalla struttura sanitaria a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi difettoso per ragioni di sicurezza (es., monitoraggi aggiuntivi al follow-up ordinario, sostituzione/reimpianto del dispositivo difettoso, somme elargite ai pazienti a titolo di risarcimento, ecc.).

3. DURATA E DECORRENZA DEI CONTRATTI

Fatti salvi i casi specificamente di seguito disciplinati di recesso, risoluzione o cessazione anticipata del contratto, il contratto derivante dall'aggiudicazione della presente procedura avrà una durata complessiva di 36 mesi, decorrenti dalla data indicata da parte dei competenti uffici di ciascuna ASST.

4. CORRISPETTIVI

Il contratto sottoscritto a seguito di perfezionamento della presente procedura comporta a carico dell'ASST il riconoscimento all'operatore economico contraente del corrispettivo offerto in sede di procedura, dato dalla moltiplicazione delle quantità dei dispositivi di volta in volta ordinati/utilizzati per i prezzi unitari offerti.

Il corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la fornitura oggetto del contratto e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente Capitolato Speciale.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Devono ritenersi ricomprese nell'oggetto del contratto tutte le ulteriori diverse prestazioni ed attività che non siano state eventualmente espressamente menzionate e regolamentate all'interno del presente Capitolato Speciale ma che siano necessarie al fine del perseguimento dello scopo del contratto. Nel corso del periodo di vigenza del contratto, l'operatore contraente dovrà erogare la fornitura rispettando puntualmente tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale, in fase di avvio di esecuzione del contratto o in qualsiasi momento della sua vigenza.

5. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, da dimostrare con la produzione di apposita documentazione dalla quale si evinca chiaramente la variazione del costo rispetto al periodo di presentazione dell'offerta, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, nella conclamata impossibilità dell'operatore economico di produrre i documenti di cui sopra e previo nulla osta da parte della Stazione Appaltante, potranno essere utilizzati gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Pertanto, decorso il primo anno di contratto, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni, superiore al cinque per cento, l'appaltatore avrà la facoltà di richiedere una revisione del prezzo medesimo, indicando le condizioni di natura oggettiva che ne hanno determinato l'aumento.

La richiesta di revisione, corredata della documentazione giustificativa, dovrà essere inoltrata alla S.C. Gestione Acquisti procedente nei 30 giorni antecedenti la scadenza annuale del contratto e non potrà avere effetti retroattivi rispetto alla data di richiesta. Inoltre, la revisione potrà essere riconosciuta solo dall'avvio di ciascuna annualità di fornitura.

La mancata revisione prezzi di un anno non potrà essere recuperata negli anni successivi.

Il Responsabile Unico del Progetto, supportato dal D.E.C., condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi.

L'istruttoria terrà conto dell'indice ISTAT FOI Nazionale Generale (indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato sul Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica o altri indici compatibili con la natura del contratto) relativo alla media dell'anno precedente, ovvero ai prezzi di riferimento

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

ove esistenti, nonché alle risultanze eventualmente ottenute direttamente dal Responsabile del Progetto presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato.

6. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna ad accettare, senza possibilità di eccezione alcuna, la facoltà della Stazione Appaltante di attivare l'opzione di proroga del contratto.

Facoltà di proroga del contratto ex art 120 comma 11 D.Lgs 36/2023: In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato alla scadenza (per tale intendendosi sia quello originario di 36 mesi sia quello eventualmente prorogato come sopra descritto per ulteriori 12 mesi) per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, stimato in un periodo di 12 mesi, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, per quanto attiene a tipologia e quantità di prestazioni. L'ASST, in ragione di modificate o emergenti necessità, potrà integrare/modificare l'oggetto del contratto con riferimento ai richiamati elementi applicando le condizioni economiche risultanti in sede di procedura di gara, entro il limite di incremento o di riduzione del 30% del valore complessivo del contratto calcolato sia per il primo periodo contrattuale di 36 mesi che per l'eventuale opzione di proroga per i successivi 12 mesi.

Clausola di rinegoziazione: ai sensi dell'art. 9 del Codice, nel caso in cui si verificano eventi straordinari e imprevedibili al momento di presentazione dell'offerta, non riconducibili all'aggiudicatario, che causino un

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

rilevante e stabile (almeno 6 mesi consecutivi, valutati sull'analogo periodo dell'anno precedente) mutamento delle condizioni di mercato e del contesto economico di riferimento, o per altre circostanze non predeterminabili, è ammessa la facoltà per l'operatore economico di richiedere la revisione delle condizioni contrattuali per quanto attiene tipologia, quantità di prestazioni e corrispettivi. Il procedimento di revisione è avviato su istanza di parte al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del contratto e verrà concluso dalla Stazione appaltante entro 90 giorni. L'aggiudicatario si impegna a fornire adeguata documentazione dalla quale si evincano chiaramente i fattori e le circostanze impreviste che hanno determinato l'avvio del procedimento di revisione delle condizioni contrattuali vigenti, e a soddisfare qualsiasi richiesta integrativa dell'ente. La richiesta di documentazione sospende il termine sopra riportato.

7. CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER SCADENZA NATURALE DEL PERIODO DI VIGENZA

Alla scadenza naturale del periodo di vigenza contrattuale il Contraente dovrà porre in essere le condizioni per il subentro nel servizio dell'eventuale nuovo operatore economico aggiudicatario, garantendo la massima collaborazione.

8. RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a nominare un Responsabile del Contratto (RC), che sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali e, pertanto, rappresenterà a tutti gli effetti l'operatore economico. Il Responsabile del Contratto si farà carico di tutte le attività destinate all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'operatore economico.

L'ASST designerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) a cui sono demandate tutte le funzioni direttamente ed indirettamente connesse all'espletamento di attività di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del contratto ed alla rispondenza di quanto fornito a quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

9. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni erogate oggetto di obbligazione contrattuale saranno verificate e controllate dalle strutture aziendali secondo le modalità ritenute più opportune, al fine di verificarne il livello qualitativo ed il puntuale adempimento.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

In qualsiasi momento del periodo di vigenza del contratto, l'Azienda attraverso il DEC, i suoi delegati o qualsiasi altra professionalità avente titolo, provvederà ad effettuare sopralluoghi di verifica e accertamento in merito:

- al rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali disciplinate all'interno del presente Capitolato, dell'offerta tecnica e del contratto sottoscritto tra le parti;
- al raggiungimento degli obiettivi direttamente connessi con lo scopo del contratto di cui all'art. 1 del presente Capitolato.

10. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il contraente dovrà munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

Il contraente si impegna all'osservanza degli obblighi contrattuali di cui agli articoli del presente Capitolato, nonché all'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi in materia. Sarà inoltre responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell'Azienda sia di terzi.

Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi all'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Il contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Il contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Il contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, sanitarie e di igiene vigenti.

Il contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla ASST, per quanto di propria competenza.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Il contraente si obbliga, infine, a comunicare alla ASST ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

11. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico contraente è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto di tutte le disposizioni espressamente contenute agli artt. 106 e 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

12. RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI

L'operatore economico risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'Azienda ed a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc) a favore degli eventuali dipendenti impiegati nell'esecuzione della fornitura in esame, di cui si richiede adeguata e formale prova, l'Affidatario dovrà stipulare apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto.

Il massimale della Polizza RCT/O, ovvero Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro, con massimale per la Sezione RCT non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro con sotto limite per persona di € 2.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro e prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti di ASST, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 Codice civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 Codice civile.

La polizza dovrà riportare espressamente l'operatività delle garanzie per danni cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto. L'appalto e le relative attività dovranno essere espressamente richiamati. L'ASST deve rientrare nel novero dei terzi.

Qualora l'aggiudicatario rivesta nell'ambito dell'appalto di fornitura, il ruolo di produttore o fornitore/distributore dei beni oggetto della fornitura (sul quale, secondo quanto previsto dal D.lgs. - Codice del consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore), sarà tenuto a stipulare Polizza RC Prodotti, con massimale non inferiore ad € 2.000.000,00.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

13. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

La cessione del credito del contraente, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023. Ove l'ASST determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dal contraente, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito.

In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute all'interno dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente contraente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). L'Ente contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della ASST, nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di legge, verificata la professionalità dei soggetti incaricati.

Il relativo contratto dovrà essere reso alla ASST, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo contestualmente la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II Titolo IV e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A seguito dell'aggiudicazione della presente procedura, fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, l'operatore economico provvederà ad emettere fatture a fronte dell'esecuzione della prestazione, a seguito di emissione di appositi ordinativi da parte della S.C. competente, riferiti al corrispettivo per la fornitura dei dispositivi di volta in volta ordinati/utilizzati, dato dalla moltiplicazione delle quantità ordinate/utilizzate per i prezzi unitari offerti. L'ASST, in corso di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture allo scopo di soddisfare proprie specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

L'operatore economico provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento alla fornitura oggetto della presente procedura di gara, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

L'ASST provvederà al pagamento del corrispettivo d'appalto mediante bonifico bancario 60 gg. dalla data della fattura. Il pagamento della fattura è subordinato:

1. all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
3. all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'affidamento, degli estremi della determinazione di aggiudicazione definitiva, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002. Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

In caso di attivazione del Conto Deposito, l'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata da parte dell'ASST deve avvenire preferibilmente nel mese contabile di riferimento della richiesta di reintegro del RCD.

Ciascuna ASST si obbliga a pagare il prezzo al fornitore: tale ordinativo verrà redatto secondo le procedure interne sulla base di quanto indicato nel documento del RCD attestante l'avvenuto utilizzo. L'ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato o da reintegrare in quanto danneggiato o perso. Il fornitore utilizzerà tale ordine per l'emissione della fattura di pagamento.

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST di Melegnano e della Martesana
Codice iPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	UFTAVP
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita Iva	09320650964
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Santi Paolo e Carlo devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST Santi Paolo e Carlo
Codice iPA	Asstspc
Codice Univoco Ufficio	UFXEKT
Nome dell'Ufficio	Uff_efatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09321970965
Partita Iva	09321970965
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Brianza devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST Brianza
Codice iPA	ASSTV

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Codice Univoco Ufficio	UF8VRW
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09314320962
Partita Iva	09314320962
Indirizzo PEC	gare@pec.asst-brianza.it

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Nord Milano devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST Nord Milano
Codice iPA	asstnm
Codice Univoco Ufficio	6XU32O
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320420962
Partita Iva	09320420962
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-nordmilano.it

Le fatture elettroniche indirizzate alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza
Codice iPA	KGLIPRLH
Codice Univoco Ufficio	K5927N
Nome dell'Ufficio	Fatture Elettroniche
Cod. fisc. del servizio di F.E.	12698710964
Partita Iva	12698710964
Indirizzo PEC	acquisti.economato@pec.hsgerardo.org

Le fatture elettroniche indirizzate alla ASST di Lodi devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST di Lodi
Codice iPA	asstlo
Codice Univoco Ufficio	SYN8BN
Nome dell'Ufficio	SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09322180960
Partita Iva	09322180960
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-lodi.it

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. data e numero del DDT/ MESE di riferimento del servizio erogato (associato a ciascuna riga fattura);
3. totale documento;
4. codice fiscale del cedente;
5. in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

"SPLIT PAYMENT" –art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per le acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento dell'IVA direttamente all'Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi/forniture effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio/fornitura con indicazione dell'importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà essere allegata alla fattura.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte degli uffici competenti e dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

L'ASST procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente Documento, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

15. PENALITÀ

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente Capitolato Speciale e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara. Qualora durante l'esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni del servizio contrattualmente sancite, l'ASST potrà avviare procedimento di applicazione delle seguenti penali, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto.

	ELEMENTO	VALORE DELLA PENALE in €	MODALITÀ DI APPLICAZIONE
--	----------	--------------------------	--------------------------

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

1	Per ritardo rispetto al termine previsto per la consegna dei dispositivi	€ 200,00	Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna dei dispositivi
2	Per violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nell'offerta e nel presente Capitolato.	€ 200,00	Per ogni evento accertato
3	Per ritardo nella sostituzione di prodotti difformi	€ 200,00	Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la sostituzione
4	Mancata comunicazione dell'indisponibilità del prodotto	€ 500,00	Per ogni evento accertato
4	Mancato richiamo esplicito e/o mancata trascrizione nel subcontratto della clausola di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	10% del valore del sub-contratto affidato e comunque non inferiore a € 500,00	Per ogni evento accertato a carico dell'affidante del sub-contratto
5	Ritardo nell'invio della Scheda T&T (Trasparenza e Tracciabilità)	1‰ del valore del sub contratto fino alla concorrenza del 5% del sub-contratto	Per ogni giorno di ritardo accertato a carico sia dell'affidante che dell'affidatario del sub-contratto
6	Dichiarazione di informazioni non veritiere nella Scheda T&T	Da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del valore del sub-contratto	Per ogni evento accertato a carico sia dell'affidante che dell'affidatario del sub-contratto

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'ASST si riserva la facoltà di promuovere l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte verranno contestati all'operatore economico, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'operatore economico le penali sopraindicate. L'ASST Melegnano e della Martesana provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

16.1. Clausola risolutiva espressa

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Al verificarsi delle fattispecie di seguito indicate, l'ASST Melegnano e della Martesana potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto anche di natura eterogenea tra loro;
- b) falsità in atti e/o documentazione prodotta;
- c) gravi e/o fraudolenti scorrettezze o dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
- d) in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023;
- e) per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
- f) per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendali e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.
- g) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
- h) qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l'attività in difformità alla normativa vigente.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'ASST contesterà per iscritto all'operatore economico appaltatore la violazione rilevata, con termine di 15 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, l'ASST comunica per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo se del caso un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.

16.2. Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente articolo e a quanto previsto all'art. 122, D. Lgs. n. 36/2023, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, l'ASST, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art. 23, provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia nella misura corrispondente al danno subito.

Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

17. RECESSO UNILATERALE

17.1. Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto la titolarità di ciascun rapporto contrattuale transitasse in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali "riforme" del Servizio Sanitario Regionale, sarà facoltà dell'Ente subentrante nella qualità di nuovo soggetto contraente attivare la presente clausola di recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 123, D. Lgs. n. 36/2023, con un preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

17.2. Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente

Indipendentemente dalle motivazioni sottese all'assunzione della relativa determinazione, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 123, D. Lgs. n. 36/2023, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 2 del succitato articolo 123, D. Lgs. n. 36/2023, con preavviso non inferiore a 20 giorni.

Rappresentano cause tipiche di esercizio della facoltà di recesso le fattispecie descritte al successivo articolo.

17.3. Convenzioni centralizzate

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Nel caso di attivazione di convenzioni centralizzate aventi ad oggetto l'esecuzione di forniture analoghe e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente Documento, l'ASST Melegnano e della Martesana si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione, nel rispetto del termine di preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

18. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti" di ciascuna Azienda. A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale di ciascuna ASST e sul sito della Regione Lombardia. L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il *Codice di comportamento dei dipendenti* e il *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali* disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali*.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE

L'operatore economico contraente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati ad ASST Melegnano e della Martesana contraente in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata ad ASST entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione ad ASST Melegnano e della Martesana e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti pertanto al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del Dlgs 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Subcontratto	Subcontraente
Tipologia: non sensibile	Ragione sociale: non sensibile
Oggetto: non sensibile	Indirizzo: non sensibile
Importo: non sensibile	Codice Fiscale / P. IVA: non sensibile
Data stipula: non sensibile	Iscrizione CCIAA: non sensibile
Durata prevista: non sensibile	IBAN c/c dedicato: sensibile
	Persona delegata ad operare: sensibile

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità" allegata al presente Capitolato (**Allegato 8**).

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

20. CLAUSOLA DI ADESIONE SUCCESSIVA

Coerentemente a quanto disposto dalla L.R. 23/2015 avente ad oggetto "Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della L.R. 33/2009", nel corso del periodo di vigenza contrattuale, gli Enti e le Aziende facenti parte del Consorzio per gli Acquisti degli Enti Sanitari Pubblici di Milano (CAESP) di seguito indicati:

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

ASST Fatebenefratelli Sacco

ASST Santi Paolo e Carlo

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

ASST Nord Milano

ASST Ovest Milanese

ASST Rhodense

ASST Melegnano e della Martesana

ASST di Lodi

Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

IRCCS San Gerardo e Dei Tintori

ASST Garda

ASST Brianza

avranno facoltà di richiedere all'operatore economico aggiudicatario durante il primo periodo di vigenza del contratto dell'ASST Mandataria, l'erogazione della fornitura in parola, per il periodo di 36 mesi, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente Capitolato Speciale ed alle condizioni economiche offerte in gara, fino ad un valore massimo **pari al 200% dell'importo del contratto per la sua durata massima, comprensiva del primo periodo contrattuale di 36 mesi, della proroga di 12 mesi e delle modifiche ai sensi dell'art. 6 del presente Capitolato.** L'adesione successiva da parte degli enti sanitari comporterà, per le parti contraenti, gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale.

Qualora l'impresa aggiudicataria non intenda accogliere le eventuali richieste che dovessero sopravvenire in tal senso, dovrà espressamente specificarlo nella dichiarazione di cui all'Allegato 1 del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta telematica n. 1, relativa alla documentazione amministrativa. Nel caso in cui detta dichiarazione non venga espressa nei termini sopra precisati, sarà considerata tacitamente accettata dall'Impresa la possibilità di successiva adesione alla procedura da parte degli Enti sopra indicati.

In ogni caso, si precisa che l'ASST non sarà coinvolta nei rapporti contrattuali che si verranno a costituire tra l'aggiudicatario e gli Enti sanitari contraenti restando, la stessa, del tutto estranea al riguardo.

21. SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'operatore economico fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Ente contraente, se dovuta, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 225, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico provvederà a rimborsare all'Azienda le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria, entro 60 giorni dall'aggiudicazione. L'ASST provvederà ad emettere fattura per l'importo relativo alle spese effettivamente sostenute.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

22. CONTROVERSIE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 211 e 212 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 213 e 214 del Codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest'ultima da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. Ai sensi dell'articolo 213, comma 3, del Codice, l'autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria sarà rilasciata con apposito provvedimento deliberativo della Direzione dell'Azienda.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

23. RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D. Lgs. n. 36/2023 e nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ASST Melegnano e Martesana è il seguente soggetto:

DPO	P. IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY S.r.l.	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Salvatore Bella

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ASST Santi Paolo e Carlo è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
interno	09321970965	Via Antonio di Rudinì, 8	20142	Milano	Dott. Pierluigi Mario Perinati

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ASST Brianza è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
Lcg Lecis Cannella Grassi Studio Legale Associato	5127440963	Viale Bianca Maria n. 23	20122	Milano	Avv. Giuseppe Massimo Cannella

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ASST Nord Milano è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
GRUPPO ECOSAFETY S.R.L.	11316101002	VIA DI TOR VERGATA 440/B	133	Roma	Sergio Lizio

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dalla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY S.r.l.	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Avv. Alessia Ferrari

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ASST di Lodi è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
interno	09322180960	Piazza Ospitale, 10	26900	Lodi	Dott.ssa Maria Francesca Fasano

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale di cui all'oggetto del presente Documento Unico di Procedura, l'operatore economico contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento EU 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

attività previste dal presente Documento, l'ASST, in qualità di Titolare, nomina l'operatore economico contraente Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 UE e Amministratore di Sistema ai sensi e per gli effetti del Provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante Privacy del 27 Novembre 2008 e ss.mm.ii.

Contestualmente alla stipula del contratto l'operatore economico si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Legale Rappresentante, l'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, redatto dall'ASST. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto e si considererà revocata alla data di scadenza dello stesso.

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 i dati personali dell'operatore economico aggiudicatario del contratto e/o dei suoi dipendenti, forniti in vista della sottoscrizione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di esecuzione contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge.

Il rifiuto dell'operatore economico aggiudicatario al trattamento comporterà la sua decadenza da qualsiasi titolarità all'aggiudicazione della procedura, alla sottoscrizione del contratto, alla sua esecuzione.

Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 15 CAPO III del Regolamento Europeo 2016/679, può chiedere al Titolare del trattamento l'accesso la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L'operatore economico contraente ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante Privacy, specificamente previsti dal Capo III art. 15 del Regolamento.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ugo Bellavia